

QUESITI posti dalle imprese invitate:

- 1) Si chiede di chiarire se una società qualificatasi come impresa singola possa presentare offerta in RTI aggregandosi con altra impresa qualificatasi ed invitata anch'essa come impresa singola.

Risposta:

Affermativo.

- 2) Si chiede di chiarire se i dipendenti attualmente impiegati nel servizio sono inquadrati come impiegati o come operai.

Risposta:

Il personale **operativo** attualmente impiegato **full-time** nel servizio di che trattasi è composto da:

n. 2 unità di 3° livello (coordinatori);

n. 20 unità di 2° livello;

con la seguente paga tabellare

	paga base	Contingenza	EDR	Scatti	Totale
3°liv.coord.	712,64	515,42	10,33	62,08	1.301,47
2°liv.addetti	659,21	513,96	10,33	58,68	1.242,18

Non risultano corrisposti eventuali superminimi ad personam o premi aziendali.

I soprariportati importi fanno riferimento al *vigente C.C.N.L. di categoria per le imprese multiservizi (attualmente applicato)*.

L'art. 7 del capitolato speciale di appalto "*Mantenimento dei livelli occupazionali*" in cui si fa riferimento al c.c.n.l. "*Multiservizi*", prevede la cosiddetta "*clausola sociale*" sia per la salvaguardia del livello occupazionale sia per il mantenimento dei livelli retributivi degli addetti al servizio in oggetto.

- 3) Si chiede di chiarire se è possibile conferire parte del servizio in subappalto.

Risposta:

Al 1° comma dell'art.12 del capitolato speciale d'appalto "*Divieto di sub affidamento*" è prescritto quanto segue:

**"E' nullo qualsiasi atto di sub affidamento parziale o totale del servizio."**

- 4) Si chiede di precisare in merito ad alcune imprecisioni contenute nel capitolato speciale di appalto.

Risposta:

Al primo capoverso dell'art. 2 del capitolato speciale di appalto si fa riferimento erroneamente a "*due lotti di servizi*". **Trattasi di refuso.**

Al quarto capoverso dell'art.10 del capitolato speciale di appalto si fa riferimento erroneamente al "programma dei turni di lavoro ed i nominativi dei sorveglianti e delle guardie particolari giurate a che verranno immesse in servizio". **Trattasi di refuso.**

- 5) **Si chiede di rettificare i richiami operati nell'art. 7 "Mantenimento dei livelli occupazionali" del capitolato speciale di appalto al c.c.n.l "Multiservizi" ed all'art. 4 del predetto contratto relativo alla procedura di ambio di appalto.**

**Risposta:**

Si confermano le diciture che richiamano l'applicazione del c.c.n.l. "**Multiservizi**" attualmente applicato e della cosiddetta "clausola sociale" per la **salvaguardia del livello occupazionale** e per il **mantenimento dei livelli retributivi** del personale impiegato nel servizio in oggetto.

Lo scopo di indicare un contratto di categoria, nel procedere alla determinazione delle condizioni economiche da porre a base d'asta, è quello di garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del costo del lavoro, risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, **riferito alla generalità delle imprese che ordinariamente esercitano l'attività oggetto dell'appalto.**

L'indicazione di una tipologia di contratto è stata finalizzata a far sì che la contrattazione collettiva, applicata dalle imprese partecipanti, **sia coerente con la natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a gara, a garanzia della corretta esecuzione del servizio.**

A ciò si aggiunga che la cosiddetta "clausola sociale" (art. 4 del ccnl) richiamata all'art. 7 del Capitolato Speciale, garantisce non solo la continuità dei rapporti di lavoro già in essere, ma anche il mantenimento della contrattazione collettiva applicata al personale in servizio.

Pertanto, l'applicazione del CCNL Multiservizi costituisce il parametro cui rapportare la valutazione di anomalia dell'offerta anche a garanzia della *par conditio* dei concorrenti in modo tale da non determinare una posizione di svantaggio a danno delle imprese che, rispettando le indicazioni fornite dall'Amministrazione anche in sede di chiarimenti, tramite pubblicazione sul sito, si sono attenute a tali parametri per espressa indicazione dell'ente o che non possono materialmente offrire un ribasso pari o superiore, dovendo affrontare maggiori oneri per il costo del lavoro derivanti dall'applicazione del predetto c.c.n.l..